

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 140**

**del 07.06.2007**

**O G G E T T O**

Tar Puglia Bari. Ricorso "Magarelli Giovanni + 3 c/Comune di Molfetta per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di annullamento procedura assegnazione contributo prima casa in favore delle famiglie nuove e/o numerose. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale.

L'anno duemilasette, il giorno sette del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al TAR Puglia – Bari – notificato in data 25.05.2007 ad istanza dei Sigg.ri Magarelli Giovanni, Binetti Marta, de Palma Giovanna e Scherza Gaetana c/ il Comune di Molfetta, inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 41 del 02.04.2007 a firma del Dirigente del Settore Socio-Educativo ad oggetto "Annullamento procedimento assegnazione contributo prima casa in favore di nuove famiglie e famiglie numerose. Ambito territoriale n. 3 Molfetta-Giovinazzo di cui alle determinazioni n. 149/2005, n. 167/2005, n. 184/2005, n. 259/2005, n. 80/2005 e n. 244/2006";

Evidenziato che:

-con la detta determinazione il prefato dirigente:

a) verificato che l'intero procedimento (ex delib.re G.R. n. 2100/2004 di approvazione Programma di interventi per le politiche familiari, e G.R. n. 474/2005 di assegnazione risorse per interventi in favore delle famiglie, ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo) si era svolto sull'erroneo presupposto che i requisiti richiesti dovessero sussistere alla data del 01.01.2003 e fino alla data del 28.11.2005 di scadenza della presentazione della domanda, anziché anteriormente a tale data;

b) che, stante la rilevanza assunta dall'errore materiale, la rettifica già operata con il provvedimento n. 244/06 non fosse sufficiente a rimuovere il vizio in questione;

c) che, per tale motivo, fosse necessario in via di autotutela annullare il procedimento viziato sia nell'interesse degli aventi diritto all'1.1.2003, sia nell'interesse di coloro che avevano il requisito dall'1.1.2003, come erroneamente indicato, atteso che le eventuali assegnazioni erogate in loro favore sarebbero state oggetto di annullabilità per il contrasto con il bando, dichiarava di annullare il procedimento per l'assegnazione dei contributi di cui sopra, con conseguente annullamento delle precedenti determinazioni, stabilendo di attivarsi per dar luogo a nuovo procedimento;

Rilevato che le censure mosse dalle ricorrenti si sostanziano in:

- 1) violazione dell'art. 21 nonies della legge 241/90 – assenza dei presupposti del corretto esercizio del potere di autotutela – la tutela dell'aspettativa degli aggiudicatari – violazione del principio di proporzionalità e del principio di proporzionalità e del principio dell'affidamento;
- 2) violazione sotto altro profilo dell'art. 21 nonies della L. n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà, erronea considerazione dei presupposti;
- 3) violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i. – eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, erronea considerazione dei presupposti, travisamento;
- 4) violazione dell'art. 7 L. 241/90 – mancato avviso dell'avvio del procedimento. richiesta di risarcimento dei danni a carico delle dipendenti per asserita menomazione della loro professionalità;
- 5) istanza di sospensiva per "*periculum in mora*" posto che i ricorrenti, già aggiudicatari del contributo, hanno visto negare l'erogazione della somma di €25.000,00 con conseguente loro nocumento, per il quale chiedono il risarcimento cadauno in eguale misura;
- 6)

Ritenuto necessario, rilevandosi infondate sia in fatto che in diritto le prefate censure, costituirsi nel giudizio de quo al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso, affidando all'uopo la difesa processuale all'Avv. Giovanni Di Pasquale, da Molfetta;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Dirigente del Settore AA.GG. f.f. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;  
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Giovanni Di Pasquale, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Magrone n. 71, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari, dai Sigg.ri Magarelli Giovanni, Binetti Marta, de Palma Giovanna e Scherza Gaetana c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) di prevedere un acconto di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali) ai sensi della deliberazione di G.C. n. 106 del 07.03.2002, che la Ragioneria erogherà su comunicazione del responsabile del procedimento, una volta formalizzato l'incarico.
- 5) Di imputare la spesa di €780,00 al Cap. 14860 del bilancio 2007.
- 6) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 9) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.